



ORDINANZA N. 41/96

Il Capo del Compartimento Marittimo, del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

- Visti gli art. 30, 66, 68, 81, 1174, 1249, 1251 e 1255 del Codice della Navigazione e artt. 59, 60 e 61 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- Vista la legge 979 del 31.12.1982 legge difesa del mare;
- Considerata la necessità di disciplinare l'attività delle Ditte esercenti attività di prevenzione e di disinquinamento da idrocarburi nell'ambito del Compartimento Marittimo di Genova e del Porto di Genova;

ORDINA

ART. 1 OBBLIGO DI ISCRIZIONE

L'esercizio dell'attività di prevenzione e dell'inquinamento marino con l'impiego di navi e galleggianti nell'ambito del Compartimento Marittimo e del Porto di Genova, compresi gli specchi acquei interni, è soggetto a concessione della Capitaneria di Porto di Genova.

ART. 2 DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE

Chiunque intenda ottenere la concessione deve produrre domanda in bollo, diretta alla Capitaneria di Porto di Genova, nella quale devono essere indicati:

- A) le complete generalità del richiedente o, se si tratta di Società, della persona che ha legale rappresentanza della stessa;
 - B) l'attività che si intende svolgere;
 - C) elenco completo dei mezzi nautici in possesso, con indicazione delle caratteristiche tecniche e dei relativi certificati di sicurezza e di navigazione;
 - D) elenco delle dotazioni in possesso;
 - E) elenco del personale dipendente e relativi titoli professionali e specializzazioni.
Gli interessati devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - A) non essere stati condannati per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - B) non essere soggetti a procedure di fallimento, concordato, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta;
 - C) non essere sottoposti a misure restrittive della libertà personale.
- Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti di data non anteriore di mesi 3 (tre) a quella di presentazione dell'istanza:**
- A) Certificato di iscrizione nel "Registro delle Ditte" tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria ed Artigianato, dal quale risulti l'esercizio della attività, oggetto dell'istanza in bollo;
 - B) Certificato di residenza del richiedente (o del legale rappresentante);
 - C) Stato di famiglia del richiedente (o del legale rappresentante);
 - D) Copia autenticata dell'Atto Costitutivo in carta semplice;
 - E) Elenco dei dipendenti della Società che esplicano l'attività, in carta semplice;
 - F) Certificato di iscrizione al Tribunale della Ditta dal quale risulti che nei confronti della ditta stessa non vi siano in atto procedure di fallimento, concordato, amministrazione controllata o di liquidazione coatta;
 - G) Dichiarazione del legale rappresentante della società/ditta/impresa o della persona fisica che richiede l'iscrizione, di manleva dell'Amministrazione Marittima da qualsiasi responsabilità a persone e/o cose che possano derivare dall'esercizio delle attività medesime.

ART. 3 PARERI

Il Capo del Compartimento Marittimo di Genova, ricevuta l'istanza, interesserà la competente Prefettura per il rilascio della attestazione prevista dal decreto legislativo n. 490 del 08.08.1994 e successive modificazioni, e del competente Tribunale per il rilascio del certificato del Casellario Giudiziale, nonchè istruirà la pratica, richiedendo il parere degli altri enti ritenuti necessari (Art. 542 Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione).

ART. 4 DOTAZIONI

Coloro che intendano chiedere l'iscrizione nei registri per svolgere l'attività di prevenzione e di antinquinamento devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, di almeno le seguenti attrezzature e dotazioni:

- 1 battello disinguinante dotato di skimmer e di apparecchiature necessarie al recupero di idrocarburi anche allo stato solido e dotato di apparati VHF;
- 2 bettoline idonee per contenere i prodotti liquidi o solidi recuperati;
- 1 rimorchiatore per l'assistenza ai mezzi in mare ed idoneo alla messa in opera di panne galleggianti di lunghezza non inferiore a mt. 500, installate sul mezzo nautico, idoneo alla loro messa in mare ed al recupero e dotato di apparato VHF;
- Kg 50 di prodotti assorbenti.

Tutti i suddetti mezzi nautici dovranno essere ritenuti idonei dalla Capitaneria di Porto di Genova.

ART. 5 SANZIONI

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell' art. 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme contenute nella presente Ordinanza.

Genova, 0 4 APR. 1996



IL COMANDANTE
CONTRAMMIRAGLIO (CP)
(Eugenio SICUREZZA)